



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2016, n. 345, con il quale è disciplinata l'erogazione delle risorse delle annualità 2015 e 2016 del fondo di cui all'articolo 1, comma 866, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in cui sono confluite le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative alle medesime annualità destinate al rinnovo del parco autobus da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni;

VISTO il citato articolo 1, comma 866, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *"un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale"* nel quale confluiscono le risorse disponibili di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti.", e che prevede che *"con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità, anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2018, n. 284, con il quale sono stati prorogati i termini di cui all'articolo 8, lettere a), b) e c) e all'articolo 9, lettere a), b) e c) del citato decreto 28 ottobre 2016, n. 345;

VISTO il decreto 27 ottobre 2017, n. 255, recante regolamento concernente regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale;

VISTA la comunicazione della Conferenza Stato-Regioni n. 1471 del 25 gennaio 2019;

VISTA la comunicazione del Coordinamento tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio nell'ambito del Coordinamento delle regioni, n. 5496 del 25 luglio 2019, relativa alla riunione del Tavolo tecnico investimenti del giorno 8 marzo 2019 sull'acquisto di materiale rotabile, in cui è stata rappresentata la

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 24/02/2020
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERITORIO E DEL MARE
Reg. N. 4 Fog. 413
IL CONSIGLIERE



necessità di prorogare ulteriormente i termini di cui al citato decreto 28 ottobre 2016, n. 345, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, già prorogati con il Decreto 284/2018, e di intervenire sulla disciplina di erogazione delle risorse e sull'ammissibilità di alcuni costi per gli equipaggiamenti degli autobus;

VISTI gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 16 maggio 2019, in cui le Regioni hanno presentato l'ordine del giorno 19/86/SRFS/C4 di richiesta di impegno per il Governo al fine di superare le difficoltà attuative dei citati decreti n. 345 del 2016 e n.25 del 2017, in materia di finanziamento per gli investimenti per il trasporto pubblico locale;

RILEVATO che, nel citato ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 16 maggio 2019, le Regioni hanno chiesto di considerare ammissibili nel costo della fornitura, oltre agli equipaggiamenti obbligatori di cui al citato decreto n. 345 del 2016, da qualificare come minimi, anche tutti gli equipaggiamenti che l'ente affidante il servizio di trasporto pubblico locale richiede o che la regione prescrive o ha deciso di adottare nella pianificazione e programmazione, nonché di consentire che gli allestimenti possono essere rendicontati anche con fatture separate, purché l'acquisto intervenga entro il termine fissato per la rendicontazione della fornitura e solo se chiaramente riconducibili al veicolo oggetto della rendicontazione e finanziabili nell'ambito delle disponibilità già assegnate a ciascuna Regione;

RITENUTO, altresì, definire le modalità procedurali per le rendicontazioni, in modo da consentire una attuazione delle stesse con una maggiore flessibilità sia nella presentazione delle previste istanze di erogazione che della documentazione per le rendicontazioni, precisando la possibilità di un differimento nella trasmissione di parte della documentazione stessa inerente alla spesa regionale, agevolando in tal modo le regioni a procedere ad una liquidazione più sollecita di risorse;

RITENUTO che con l'acquisto di autobus contribuiti sia da conseguire anche l'obiettivo di offrire all'utenza un servizio che si attesti almeno ad un livello di qualità minimo per i servizi di TPL eserciti sia con autobus da finanziare con le risorse del presente decreto sia con autobus individuati per l'accertamento del cofinanziamento. ;

CONSIDERATO che l'obiettivo di un'offerta di trasporto ad un livello di qualità uniforme si consegue anche garantendo l'accesso e l'accomodamento a bordo autobus delle persone a mobilità ridotta, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 866, con riferimento alla necessità di individuare "modalità, anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta", da applicare per l'utilizzo delle risorse di cui al citato decreto n. 345, del 2016;



CONSIDERATO che la singola Regione può incidere in modo propositivo a determinare le specifiche attrezzature atte ad assicurare il trasporto di PMR con gli autobus per il TPL, in forza della competenza in capo alle medesime nella definizione puntuale dell'offerta dei servizi;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario modificare il decreto n. 345 del 2016 anche al fine di favorire, attraverso l'utilizzo integrale delle risorse assegnate alle singole regioni, la sostituzione degli autobus con classe di emissione euro 0, per il quale è stato introdotto il divieto di circolazione ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RITENUTO opportuno unificare i termini relativi alle due annualità, attestando gli stessi ai termini dell'ultima, essendo trascorsi gli anni di disponibilità delle risorse;

CONSIDERATO che le modifiche al D.M. 28 ottobre 2016, n. 345, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché “d'intesa” con la Conferenza stessa;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 1 agosto 2019, Rep. Atti n.147/CSR;

CONSIDERATO che il termine temporale del 31 ottobre 2019 oggetto d'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2019, risulta incompatibile con i tempi di sottoscrizione del decreto di integrazione e modifica del D.M. 28 ottobre 2016, n. 345 a causa dell'intervenuto avvicendamento degli organi di Governo;

TENUTO CONTO dell'ordine del giorno di impegno per il Governo 19/168/CR5c/C4 presentato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2019, con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome richiede l'adeguamento al 31 marzo 2020 di detto termine temporale così da preservare l'articolazione della procedura di erogazione delle risorse;



DECRETA:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: *“le seguenti caratteristiche”* sono sostituite dalle seguenti: *“, oltre alle attrezzature di cui comma 2-sexies, le seguenti caratteristiche minime”*;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: *“2-bis. Le forniture di autobus provviste dell'equipaggiamento relativo alle predisposizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere ricomprese nel finanziamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2-quater, purché l'equipaggiamento di cui alla lettera d) sia interoperabile ai sensi del decreto ministeriale 27 ottobre 2016, n. 255, inerente al sistema di bigliettazione elettronica, e l'equipaggiamento relativo alla lettera c) risulti integrato con il citato sistema e corredato almeno di chiamata di emergenza.*

2-ter. Le forniture di autobus corredate da eventuali altri equipaggiamenti aggiuntivi possono essere ricomprese nel finanziamento al verificarsi delle medesime condizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. La condizione di cui ai commi 2-bis e 2-ter presuppone che il parco veicolare dell'impresa presso cui le forniture sono da utilizzare sia costituito da unità di autobus già attrezzate o in corso di attrezzaggio con i medesimi equipaggiamenti, ovvero che la regione o gli enti locali competenti abbiano avviato programmi di adozione o di estensione dei sistemi di cui al comma 2-bis o prevedano equipaggiamenti particolari in relazione a specifiche esigenze di territorio.

2-quinquies. Gli autobus individuati per l'accertamento del cofinanziamento di cui all'articolo 10, comma 3, devono possedere le caratteristiche minime di cui al comma 2, ove alla lettera a) la classe di emissione è quella cogente al tempo della stipula contrattuale, e garantire l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta come descritto al comma 2-sexies.

2-sexies. Le attrezzature per accesso e trasporto di persone a mobilità ridotta esercito con gli autobus per il servizio di trasporto pubblico locale finanziati con risorse di cui al presente decreto e con gli autobus individuati per l'accertamento del relativo cofinanziamento, consistono in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina e attrezzature di ancoraggio, chiamata e prenotazione fermata, fatte salve le possibilità alternative, definite e comunicate dalla regione, di garantire l'accesso fisico di persone a mobilità ridotta a bordo degli autobus attraverso specifiche misure e provvedimenti.



2-septies. Le attrezzature di cui al comma 2-sexies acquisiscono natura opzionale nell'ipotesi in cui la regione abbia un'offerta di servizi idonei a soddisfare tale tipologia di utenti. In tal caso la regione rende al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale apposita dichiarazione a garanzia dell'espletamento di tali servizi.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All'articolo 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: *“diciotto mesi dalla data della nota di comunicazione del Ministero stesso di avvenuta registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 31 Marzo 2020”*;

2) alla lettera b), le parole: *“ventiquattro mesi dalla data della medesima nota di comunicazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 30 Giugno 2020”*;

3) alla lettera c), le parole: *“trenta mesi dalla data della medesima nota di comunicazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 31 Dicembre 2020”*;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, lettera b) o c) è erogata anche la quota del 40 per cento delle risorse utilizzate per le unità veicolari oggetto di rendicontazione, nel caso di mancata presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera a).

1-ter. Con l'istanza di cui al comma 1, lettera c) sono erogate anche le quote del 40 per cento e del 30 per cento di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di mancata presentazione delle relative istanze.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All'articolo 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole *“ventiquattro mesi dalla data della nota di comunicazione alle singole regioni da parte del Ministero stesso di avvenuta registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 31 Marzo 2020”*;

2) alla lettera b), le parole *“trenta mesi dalla data della medesima nota di comunicazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 30 Giugno 2020”*;



3) alla lettera c), le parole *“trentasei mesi dalla data della medesima nota di comunicazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 31 Dicembre 2020”*;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: *“1-bis. Con l’istanza di cui al comma 1, lettera b) o c) è erogata anche la quota del 40 per cento delle risorse utilizzate per le unità veicolari oggetto di rendicontazione, nel caso di mancata presentazione dell’istanza di cui al comma 1, lettera a).*

1-ter. Con l’istanza di cui al comma 1, lettera c) sono erogate anche le quote del 40 per cento e del 30 per cento di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di mancata presentazione delle relative istanze.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All’articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“1-bis. Per le rendicontazioni di cui alle istanze previste dall’articolo 8, comma 1, lettere b) e c) e dall’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), nonché all’articolo 11, commi 1-bis, 1-ter e 2, sono trasmessi, in allegato all’istanza, prospetti riportanti gli estremi della documentazione di cui al comma 1 in possesso della regione.”;*

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Gli estremi delle quietanze rilasciate dal fornitore e gli atti di liquidazione e di pagamento relativi alle forniture di cui alle rendicontazioni, possono essere trasmessi, nel caso in cui la regione debba liquidare le spese a presentazione fattura, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) e all’articolo 9, comma 1, lettera c), nonché all’articolo 11, commi 1-bis, 1-ter e 2.”;*

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: *“3-bis. Gli importi delle risorse utilizzate ricomprendono i costi per gli equipaggiamenti di cui all’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter attribuiti alle singole unità di autobus, anche se tali costi risultano in fatture diverse dalla fattura di acquisto dell’autobus in cui sono installati, o se tali equipaggiamenti sono stati ordinati separatamente entro, in tutti i casi, il termine di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) e all’articolo 9, comma 1, lettera c).*

3-ter. Alle singole istanze di erogazione sono allegate attestazioni di osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 riportanti l’identificazione delle singole unità di autobus oggetto delle rendicontazioni nonché dell’impresa presso cui la stessa è utilizzata.”.



Art. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le forniture oggetto di contratti sottoscritti da parte di ciascuna regione, o del soggetto da essa indicato, successivamente al termine di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 9, comma 1, lettera b), non sono finanziabili con le risorse di cui al presente decreto.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. In deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), entro il termine ivi stabilito, può essere trasmessa l'istanza anche nel caso in cui l'avanzamento delle forniture non abbia raggiunto il completamento del 100 per cento per motivazioni non prevedibili e comunque non attribuibili alla regione, per l'erogazione di ulteriori risorse utilizzate per le forniture oggetto dell'avanzamento di rendicontazione.

1-ter. Con l'istanza di cui al comma 1-bis sono erogate anche le quote del 40 per cento e del 30 per cento delle risorse rendicontate, nel caso di mancata presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse relative a rimanenti unità di autobus per le quali non è stata presentata istanza entro i termini stabiliti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) e dall'articolo 9, comma 1, lettera c), erogate a seguito della presentazione di un'unica ulteriore istanza da trasmettere entro centottanta giorni dal termine dell'istanza di cui alle medesime lettere c), sono decurtate di una quota del 20 per cento quale definanziamento per mancato rispetto termini stabiliti.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. La mancata presentazione degli estremi delle quietanze di cui all'articolo 10, comma 2-bis, entro il termine ivi stabilito, e della documentazione di cui al comma 3-ter del medesimo articolo, comporta la revoca delle risorse utilizzate per le unità di autobus prive di tale documentazione e la conseguente restituzione nei termini di cui al comma 2-quater.

2-ter. La mancata presentazione di istanze di erogazione per forniture contrattualizzate per le quali siano state erogate risorse a titolo di anticipazione comporta la revoca delle risorse stesse e la conseguente restituzione nei termini di cui al comma 2-quater;

2-quater. La restituzione delle risorse revocate è effettuata entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvio di procedura di revoca, mediante il versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.".



Art. 6

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, le parole: "*termini stabiliti*" sono sostituite dalle seguenti: "*termini di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) e all'articolo 9, comma 1, lettera c)*".

Art. 7

(Ulteriori disposizioni)

1. La documentazione di cui all'articolo 10, comma 3-ter del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2016, n. 345, come modificato dal presente decreto, e altra documentazione eventualmente mancante, relativamente a forniture di cui a rendicontazioni presentate in data antecedente all'adozione del presente decreto, è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla data di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto che modifica ed integra il D.I.M. 28.10 2016, n. 345, si rimanda alle norme vigenti di natura tecnica e regolamentare, nonché alle norme in materia di procedure di acquisto da applicare a tutte le unità di autobus di cui alle rendicontazioni;

Art. 8

(Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2018, n. 284)

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2018, n. 284 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni, di registrazione del presente decreto presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

